



COMUNE DI VIGGIANO

Provincia di Potenza

AREA A ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Via Roma 51 - 85059 Viggiano (PZ)

Tel. n. 0975-61142 Fax n. 0975-61137 - P.IVA 00182930768 areaamministrativiggiano@pec.it www.comuneviggiano.it

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “PRE E POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA” PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO DI VIGGIANO CAPOLUOGO E SAN SALVATORE. ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022. CIG: 79308833B1

CAPITOLATO SPECIALE

Il presente capitolato speciale descrive il contenuto delle prestazioni da erogare alla S.A. e gli obblighi che le parti assumono con il contratto d'appalto di servizi "pre e post accoglienza scolastica" per gli anni scolastici 2019/2022.

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto i servizi di pre-scuola e post-scuola meridiano e pomeridiano per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo "Leonardo De Lorenzo" di Viggiano e San Salvatore, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con decorrenza da settembre 2019 a giugno 2022, secondo il calendario scolastico approvato annualmente dalla Regione Basilicata con Deliberazione di Giunta Regionale, fatta salva ogni eventuale variazione da parte degli Istituti scolastici, in particolare per la data di inizio delle attività.

Il servizio consiste nell'accoglimento e vigilanza degli alunni prima e dopo l'inizio delle lezioni.

Gli orari per il servizio di "pre e post accoglienza" sono così articolati:

Orari	Giorni
Pre-scuola 7:40 – 8:30 Post-scuola 16:30 – 17:30	dal lunedì al venerdì
Assistenza durante la refezione della scuola secondaria di I° 13:30 – 14:30	martedì e giovedì

Le variazioni che comportano riduzione o aumento sostanziale delle ore complessive di servizio prestato determinano riduzione o aumento proporzionale del corrispettivo contrattuale.

Rientrano tra i compiti della ditta aggiudicataria le seguenti attività:

- Accoglienza degli alunni destinatari del servizio al loro arrivo a scuola, sia accompagnati dai genitori che in arrivo con il trasporto scolastico;
- Assistenza dei bambini e svolgimento delle attività ludico-creative;
- Sorveglianza e intrattenimento degli alunni prima dell'inizio delle lezioni e dopo il termine fino al ritiro dei medesimi da parte dei genitori o eventuale delegato. In caso di ritardo, gli operatori dovranno contattare i genitori per la consegna del minore, trattenendosi il tempo necessario, salvo rivolgersi alle forze dell'ordine in caso di irreperibilità degli stessi.
- Compilazione giornaliera del foglio presenza degli alunni che usufruiscono dei servizi e consegna mensile delle relative presenze al Responsabile comunale del servizio;
- Comunicazione tempestiva di ogni evenienza in ordine igienico-sanitario, di eventuali infortuni, nonché di tutte le altre situazioni che possano influire sul buon andamento dei servizi;
- Acquisizione delle istanze di accesso al servizio e trasmissione delle stesse al competente Ufficio comunale.

Un coordinatore responsabile dovrà garantire la supervisione del lavoro svolto, predisporre, a richiesta, una relazione valutativa del servizio realizzato e informare tempestivamente il competente Ufficio comunale di eventuali reclami presentati dai genitori degli alunni agli educatori.

Il servizio sarà sospeso nei giorni previsti come festivi nel calendario o riconosciuti come vacanze ordinarie o straordinarie dalle autorità scolastiche, ovvero in cui non si svolgano attività didattiche in conseguenza di: assemblee, scioperi in genere, consultazioni elettorali, chiusura dei plessi scolastici per eventi particolari ecc.

Resta inteso che saranno pagati solo i giorni e le ore di effettivo svolgimento del servizio.

Il rapporto minore/educatore rispettivamente di pre e di post scuola, non potrà essere superiore ad 1/24.

Il gruppo viene ridotto a 10 unità in caso di presenza di 1 alunno portatore di handicap.

Di regola tale gruppo rimarrà sempre lo stesso, durante tutta la durata dell'anno scolastico.

Il numero dei minori ammessi al servizio non potrà, in ogni caso, essere superiore alle 120 unità.

Art. 2 – MODALITA' DI GARA E DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto del servizio in oggetto sarà affidato con il sistema della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 mediante R.D.O. sul MEPA e con il dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Non sono ammesse offerte in aumento.

Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto coprirà gli anni scolastici 2019 – 2022; la decorrenza è da settembre 2019, secondo il calendario scolastico approvato annualmente dalla Regione Basilicata ed in base alla data di avvio dei servizi oggetto dell'appalto stabilita dall'Ente committente, previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di

legge, nelle more della stipulazione stessa previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell'impresa affidataria.

Il termine dell'appalto è il 30 giugno del 2022.

Tali date, come pure il totale dei giorni presunti, sono suscettibili di variazioni, senza che l'appaltatore possa vantare diritti a compensi.

I servizi si svolgeranno normalmente su cinque giorni alla settimana, con esclusione del sabato e dei giorni previsti come festivi nel calendario o riconosciuti come vacanze ordinarie o straordinarie dalle autorità scolastiche, ovvero in cui non si svolgano attività didattiche in conseguenza di: assemblee, scioperi in genere, consultazioni elettorali, chiusura dei presidi scolastici per eventi particolari ecc.

La sospensione del servizio per gli eventi particolari di cui sopra verrà comunicata alla Ditta aggiudicataria con un giorno di anticipo e nessun indennizzo potrà essere preteso dalla stessa.

Resta inteso che saranno retribuiti solo i giorni e le ore di effettivo svolgimento del servizio.

La data esatta di avvio dei servizi (o le date, in caso di avvisi differenziati per scuole) verrà comunicata con preavviso di 5 giorni.

I servizi di pre-scuola e post-scuola termineranno con la fine dell'anno scolastico per la scuola primaria.

Art. 4 – FINALITA' DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI E DESTINATARI

Il servizio pre e post è rivolto alle famiglie che, per esigenze lavorative, hanno necessità di accompagnare i propri figli a scuola in fasce orarie diverse da quelle delle lezioni scolastiche.

I bambini, al mattino vengono accolti dagli operatori della Ditta aggiudicataria e interessati con iniziative di intrattenimento fino all'orario di inizio delle attività scolastiche.

Analogamente lo stesso servizio viene reso dopo la conclusione del normale orario didattico, fino all'arrivo dei genitori. Non essendo prevista, durante il servizio di "pre e post accoglienza", specifica figura di educatore di sostegno all'handicap, in caso di presenza in un gruppo di alunno portatore di handicap l'operatore è tenuto a farsi carico della vigilanza su tutto il gruppo ed a favorire, compatibilmente con le oggettive condizioni di gravità dell'handicap, l'integrazione e la partecipazione dell'alunno alle attività del gruppo.

Art. 5 – OPERATORI DA IMPIEGARE E LORO OBBLIGHI

Per lo svolgimento del servizio l'aggiudicatario dovrà avvalersi, sotto la propria esclusiva responsabilità e senza che si possa in alcun modo prefigurare rapporto di lavoro con l'Amministrazione appaltante, di personale opportunamente qualificato, ed esperto per gli interventi previsti.

Il numero del personale impiegato è di:

- 5 (cinque) unità lavorative per il servizio di "pre e post accoglienza";

L'aggiudicatario deve indicare, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale che verrà impiegato con le relative qualifiche professionali. Ogni eventuale variazione del personale impiegato dovrà essere preventivamente comunicata al Comune indicando i nominativi e le relative qualifiche professionali dei soggetti uscenti o subentranti.

Il personale dovrà avere un comportamento corretto, adeguato alla presenza di minori, riservandosi l'Amministrazione Comunale, anche su proposta dei Dirigenti Scolastici di chiedere all'Impresa aggiudicataria la sostituzione del personale impiegato nei servizi di "pre e post accoglienza" ritenuto non idoneo o inadatto, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto e della disponibilità con gli alunni utenti dei servizi e con le loro famiglie. In tal caso l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione nel termine massimo di quindici giorni.

Art. 6 - SUBENTRO ALLA DITTA CESSATA- CLAUSOLA SOCIALE

Visto quanto disposto dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, dalla delibera n. 32/2016 dell'ANAC e dalla Legge Regionale 24/2010, è fatto obbligo dell'aggiudicatario di assumere, compatibilmente con la propria organizzazione, per la durata pari a quella dell'affidamento, le unità lavorative che attualmente presentano la loro opera presso l'affidatario uscente del servizio.

L'aggiudicataria, pertanto, si avvarrà prioritariamente del personale attualmente in servizio, verso il quale sarà responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, con obbligo altresì al rispetto dei parametri salariali dovuti per le qualifiche ricoperte. Per le società cooperative il parametro di riferimento è il CCNL delle cooperative sociali, ex. Art. 1 L. 8/11/1991 n. 381; qualora la cooperativa utilizzi soci lavoratori, essa dovrà attestare sotto la propria responsabilità che il trattamento applicato agli stessi non sarà economicamente inferiore a quello previsto dalla sopracitata norma e sarà riferito all'ultimo Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, Div. IV per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore – sanitario – assistenziale - educativo – cooperative sociali.

Art. 7 – OBBLIGHI ED ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La aggiudicataria si obbliga:

- a procedere alla stipula del contratto entro il termine fissato dall'ufficio competente;
- ad assicurare l'esecuzione del servizio anche nelle more della stipula del contratto;
- a comunicare preventivamente al Committente tutti i dati degli addetti al servizio essendo facoltà dell'Ente stesso chiedere in ogni momento con comunicazione motivata la sostituzione di uno o più addetti, senza diritto da parte della ditta a reclamare compensi od indennità di alcun genere;
- a dimostrare la presenza dei propri operatori nelle fasce orarie stabilite;
- ad adottare gli opportuni provvedimenti per le sostituzioni del personale assente dal servizio per qualsiasi motivo, dandone contestuale comunicazione al responsabile dell'ente incaricato della gestione dell'appalto in oggetto;
- a far tenere ai dipendenti, durante lo svolgimento del servizio, un contegno corretto sotto ogni aspetto.

Art. 8 – RAPPORTI CON IL PERSONALE. RESPONSABILITA'

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il soggetto aggiudicatario, pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione comunale, restando quindi ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso. Nel caso di assenza dal servizio dei propri operatori il soggetto aggiudicatario è obbligato a garantire la sostituzione immediata degli operatori assenti e dovrà garantire, inoltre, la disponibilità di un responsabile in loco con immediata reperibilità.

Il Comune essendo estraneo al rapporto di lavoro tra la Ditta e i propri dipendenti addetti al servizio, non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti della Ditta e il Comune di Viggiano.

L'Impresa appaltatrice è obbligata ad esibire in qualsiasi momento a richiesta delle stazioni appaltanti le ricevute mensili, sia degli stipendi pagati che dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali; l'inottemperanza a detti obblighi comporterà l'immediata segnalazione del Comune all'Ispettorato del lavoro.

Art. 9 – MATERIALE E ATTREZZATURA

La Ditta aggiudicataria deve fornire al personale tutto il materiale e i mezzi necessari occorrenti per l'espletamento dei servizi, significando che essi sono compresi nel prezzo offerto in sede di gara e significando, altresì, che tutta l'attrezzatura necessaria dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni di legge, anche con riferimento alla prevenzione infortuni, igiene del lavoro e tutela ambientale.

Art. 10 – GARANZIE DI QUALITA' DEL SERVIZIO

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale nonché del Dirigente Scolastico effettuare controlli in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato.

Se il servizio risultasse di qualità inferiore o di condizioni diverse da quelle stabilite o se, per qualunque altra causa, fosse inaccettabile, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a modificare quanto contestato, salvo il risarcimento di eventuali danni.

E' altresì facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere, nel corso dell'appalto, durante l'anno scolastico o al termine dello stesso, alla Ditta aggiudicataria relazioni concernenti i dati sulle attività svolte, gli interventi ed i risultati raggiunti.

Art. 11 – OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITA'

L'impresa aggiudicataria dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, specifica polizza assicurativa dedicate alla gestione del presente servizio e di durata non inferiore alla durata dell'appalto, con riferimento ai presenti rischi:

- Responsabilità civile verso terzi: tale polizza dovrà prevedere massimali per sinistro non inferiori a € 1.000.000,00, e dovrà coprire anche danni cagionati a terzi con dolo o colpa grave del proprio personale dipendente, nonché la responsabilità personale di tutti i dipendenti stessi, nessuno escluso. Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune di Viggiano od al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata.

Copia di tale polizza devono essere trasmesse alla Stazione Appaltante non oltre 10 giorni dall'inizio del servizio.

L'impresa aggiudicataria sarà comunque responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a persone o a cose in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità conseguente e restando pertanto ad esclusivo carico della stessa Impresa qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa e/o compensi da parte dell'Amministrazione.

Art. 12 – ADEMPIMENTI INERENTI LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008. La stessa dovrà assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivanti dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell'erogazione del servizio.

Art. 13 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base di gara, per l'intera durata del contratto è stimato in € 113.375,40 oltre IVA di legge. Tale importo è stato determinato considerando un effettivo impiego di n. 5 assistenti, che presteranno il servizio per un periodo di 210 giorni per la scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado e 225 giorni per la scuola dell'infanzia.

L'importo si intende comprensivo di tutto quanto richiesto dal presente capitolato di servizio, degli oneri del personale e degli eventuali ulteriori oneri inerenti il servizio stesso.

L'importo contrattuale sarà quello complessivo indicato al comma 1 di € 113.375,40 oltre IVA di legge, detratto il ribasso offerto in sede di gara dal concorrente aggiudicatario da applicarsi al suddetto importo.

Verranno remunerati i giorni di effettiva prestazione del servizio. L'importo corrisposto mensilmente sarà pari al costo orario (€ 19,74 sul quale dovrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara) moltiplicato per il numero delle ore di effettivo servizio espletato.

Il presente capitolato non prevede il DUVRI (Documento Unico di valutazione dei rischi ed interferenze), in quanto non esistono rischi derivanti da possibili interferenze secondo le modalità di strutturazione del servizio e conseguentemente non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali e che pertanto è pari a € 0.

Il prezzo offerto dall'appaltatore è comprensivo di tutti gli oneri relativi al personale impiegato nel servizio e di ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.

Art. 14 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto d'appalto nei termini e modalità previste dal competente ufficio comunale e preventivamente comunicato alla ditta medesima.

Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato con lettera raccomandata il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.

Art. 15 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenziali alla stipulazione del contratto d'appalto, nessuna esclusa od eccettuata e comprese le eventuali spese derivanti da integrazioni e modifiche del contratto d'appalto sottoscritto dalle parti, sono a carico esclusivo dell'Appaltatore.

Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora d'intesa con l'appaltatore sia riconosciuta l'opportunità della soppressione dei servizi, oppure ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità, si può dare luogo alla risoluzione del contratto, con riconoscimento di un equo indennizzo. E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto e provvedere altrimenti ai servizi in questione, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

1. dopo quattro formali richiami per gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati dalla ditta (sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa di uno o più servizi affidati);

2. continuata e ingiustificata violazione degli orari previsti dal presente capitolato.
Inoltre , il contratto può essere risolto anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza oltre che nei casi previsti dagli artt. 1453 codice civile e s.s. nelle seguenti circostanze:
- a) quando per qualsiasi ragione la ditta aggiudicataria abbandonasse il servizio, in tale caso, il Comune avrà diritto, previa diffida e senza bisogno di altro atto o di alcun provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, di sostituirsi immediatamente alla ditta aggiudicataria , anche a mezzo di altre ditte;
 - b) nel caso di fallimento della ditta aggiudicataria;
 - c) quando sussistono ragioni di pubblico interesse che possano richiedere lo scioglimento del rapporto contrattuale tra le parti;
 - d) quando la ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode;
 - e) quando ceda ad altri in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente o per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti il presente capitolato;
 - f) perdita dei requisiti richiesti per l’espletamento del servizio.

Resta inteso che, in caso di motivata risoluzione del contratto, la parte che ne ha dato disdetta si assume ogni responsabilità per i danni che possano derivarne al servizio . In ogni caso, saranno remunerate alla ditta aggiudicataria le sole prestazioni fornite alla data della cessazione del rapporto, con esclusione di ogni ulteriore compenso a favore della ditta aggiudicataria. La risoluzione del contratto è soggetta a comunicazione ed avrà effetto dal momento in cui l’altra parte ne ha conoscenza.

Art. 17 – GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA

Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto, ivi inclusa la facoltà di rinnovo, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

A garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, la ditta affidataria è tenuta a prestare, prima della stipulazione del contratto, garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, co. 2, 3, 4, del Codice, pari al 10% dell’importo contrattuale, tenuto conto della facoltà di rinnovo, ovvero alle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 103, co. 1, dello stesso Codice. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Lo svincolo della cauzione avverrà a fine rapporto contrattuale, una volta adempiute le prestazioni contrattuali. Qualora non sussista adeguata polizza assicurativa, il Soggetto aggiudicatario del servizio deve provvedere a stipulare una specifica assicurazione per la responsabilità civile derivante da danni cagionati dai soggetti frequentanti i servizi, ad altri utenti, agli operatori ed a terzi. Gli utenti devono essere assicurati anche contro gli infortuni; per le attività per cui questa è obbligatoria, deve essere assicurata, inoltre, la copertura INAIL.

Art. 18 – SUBAPPALTO E AVVALLIMENTO

E’ vietata la cessione del contratto senza preventiva autorizzazione dell’Ente appaltante, pena la risoluzione immediata del contratto e l’incameramento della cauzione. L’Amministrazione si riserva di richiedere in tal caso il rimborso anche di eventuali danni arrecati.

E’ assolutamente vietato all’aggiudicatario subappaltare le prestazioni che costituiscono l’oggetto del servizio di cui al presente Capitolato.

Nel caso in cui la Ditta venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e/o negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto qualora si verifichi l’incapacità del nuovo soggetto di fare fronte adeguatamente al servizio con le modalità dell’aggiudicatario originale.

In caso di avvallimento si farà riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 89 del Codice dei contratti, al quale espressamente si rinvia.

ART. 19 – FATTURE E PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto all’aggiudicataria comprende il costo del personale impiegato, la fornitura di quanto necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l’attività in essere. Con tale corrispettivo l’aggiudicataria si intende pertanto compensata di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il pagamento dell’importo contrattuale sarà liquidato mensilmente dietro presentazione di regolare fattura relativa alle prestazioni effettivamente rese. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio. Nel caso in cui nel corso dell’appalto dovesse emergere inadempienza contributiva accertata d’ufficio mediante interrogazione telematica, la stazione appaltante attiverà l’intervento di cui all’art. 30, co. 5 del Codice dei contratti.

Analogamente, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del servizio, l'ente attiverà l'intervento di cui all'art. 30, co. 6 del suddetto Codice.

ART. 20 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA

La Ditta in caso di aggiudicazione si impegna ad assolvere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 21 – RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all'art.1671 C.C., in qualunque tempo e fino al termine del servizio, qualora intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione del servizio o per altre cause sopravvenute e imprevedibili che non consentono di far fronte agli oneri contrattuali. Il recesso dovrà essere esercitato conformemente alle disposizioni dettate dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 recante il Codice dei contratti, cui espressamente si rinvia. L'aggiudicatario può richiedere il recesso in caso d'impossibilità ad eseguire i servizi per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del Codice civile.

ART. 22 – INADEMPIENZE E PENALITA'

Il verificarsi di eventuali inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato o comunque nelle disposizioni da esso richiamate, sarà contestato per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC dall'Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Viggiano alla ditta appaltatrice, con invito a provvedere alla loro eliminazione in un congruo termine fissato in relazione al tipo di infrazione. La ditta appaltatrice, entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di contestazione, dovrà formulare le proprie controdeduzioni scritte in ordine a quanto addebitato.

In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni addotte dalla ditta appaltatrice, l'Amministrazione Comunale provvederà ad applicare le seguenti penali, con organi preposti alla sicurezza della circolazione stradale:

1) una penalità pari ad € 250,00 giornalieri:

a) in caso di mancata prestazione del servizio (giornata intera o parziale)

2) una penalità pari ad € 125,00 giornalieri:

a) inadempienze dovute al mancato rispetto delle norme previste dal presente capitolato o di ordinaria diligenza;

Il Comune, fatta salva la prova di maggior danno, procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sui crediti o sulla cauzione che, in quest'ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro i 30 giorni successivi alla data di prelievo. L'applicazione delle/a penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Art. 23 – ISPEZIONE E VERIFICA

Il Responsabile dell'Ufficio Scuola o suo incaricato si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, di vigilare e verificare sulla corretta esecuzione del servizio procedendo, nel caso fossero segnalate e/o riscontrate inadempienze a richiami formali e in caso di gravi inadempienze e disservizi non risolti in seguito a precedenti richiami, alla immediata risoluzione del contratto senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere. Il Committente si riserva la facoltà di eseguire, nel caso dello svolgimento del servizio, controlli e verifiche di qualsiasi genere, nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 24 – TUTELA DELLA PRIVACY

L'impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati di terzi di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). In particolare, l'impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto.

ART. 25 – FORO COMPETENTE

È espressamente escluso il ricorso a collegio arbitrale rimandandosi la risoluzione delle vertenze al giudice ordinario. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente Capitolato Speciale d'appalto e del contratto le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Potenza.

ART. 26 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa espresso riferimento al D. Lgs. 50/2016, alla normativa vigente in materia nonché' alle norme del Codice Civile.